



REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Adottato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 20 gennaio 1994 con deliberazione n. 3.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C.
dell'1 marzo 1994 - n. 11916.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 22 maggio 1995 con deliberazione n. 20.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C.
del 22 giugno 1995 - n. 32390.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta
dell'11 dicembre 1996 con deliberazione n. 91.

Esecutiva con provvedimento del C.R.C.
del 7 gennaio 1997 - n. 761.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 29 aprile 2014 con deliberazione n. 17.
Esecutiva ai sensi di legge.

Modificato dal Consiglio Comunale nella seduta
del 25 settembre 2018 con deliberazione n. 27
Esecutiva ai sensi di legge.

REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1

Finalità e contenuti

.1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di partecipazione e consultazione popolare previste dall'art. 8 del D.Lgs. N. 267/2000 e dello Statuto, intesa a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione del Comune.

.2. Nel regolamento gli Istituti di partecipazione dei cittadini sono stati ordinati ciascuno in forma autonoma e compiutamente distinti per titoli, senza far venir meno l'unitaria funzione agli stessi attribuita per conseguire le finalità indicate dal precedente comma, con l'intento di assicurare ai cittadini ed all'Amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante, diretto ed articolato fra comunità e rappresentanza elettiva, nel quale i cittadini esercitano il ruolo di protagonisti.

.3. Il conseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi deve essere perseguito dall'Amministrazione e dall'organizzazione comunale attuando la massima semplificazione Amministrativa ed utilizzando le procedure operative più economiche. Non è consentito di aggravare con adempimenti aggiuntivi, quanto stabilito dal presente regolamento per ciascun istituto di partecipazione popolare.

ART. 2

Istituti di partecipazione popolare

.1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto, la partecipazione dei cittadini, relativa all'Amministrazione del Comune, è assicurata dai seguenti istituti:

- a) istanze e petizioni;
- b) proposte;
- c) referendum consultivi.

.2. Gli istituti di cui alla lett. a) b) possono essere attivati dai cittadini, dagli operatori commerciali artigiani, industriali e organismi associativi presenti sul territorio Comunale. L'istituto di cui alla lettera c) è riservato esclusivamente ai cittadini nei termini di cui agli artt. 56 e seguenti dello Statuto.

TITOLO II ASSOCIAZIONI

ART. 3 Forme associative

- .1. In attuazione degli artt. 8 del D.Lgs. N. 267/2000 e 54 dello Statuto, il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.
- .2. Viene riconosciuto il valore delle libere forme associative che siano dirette alla tutela dei diritti dei cittadini ed al perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale.

ART. 4 Albo delle forme associative

- .1. E' istituito presso il Comune l'Albo delle libere forme associative, conservato ed aggiornato dal Segretario Comunale.
- .2. L'Albo è pubblico; copie dello stesso sono messe a disposizione dei cittadini presso la sede Municipale per la libera consultazione.
- .3. Sono iscritte, a domanda, all'Albo le forme associative che:
 - a) svolgano attività, almeno in parte ed in modo non occasionale, nel territorio del Comune ed in esso mantengano attiva una sede o un recapito;
 - b) perseguano fini di utilità sociale, di beneficenza, di assistenza, di culto, di cultura, di ricreazione, di promozione o svolgimento di attività sportive, di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente o comunque di pubblico interesse;
 - c) svolgano un'attività non in contrasto con le disposizioni di legge;
 - d) non abbiano fini di lucro.

ART. 5 Modalità per l'iscrizione all'Albo

- .1. La domanda di iscrizione, indirizzata al Sindaco del Comune, è presentata al Segretario Comunale.
- .2. Alla domanda deve essere allegato lo Statuto o l'atto costitutivo o, qualora non esistano uno Statuto o un atto costitutivo redatti in forma scritta, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da uno dei promotori da cui risultino

sinteticamente l'organizzazione, il numero dei soci, i fini, le responsabilità, l'eventuale conferimento di poteri di rappresentanza verso terzi, le materie di interesse della forma associativa, l'effettiva attività svolta nel territorio comunale ed ogni altro utile elemento di conoscenza.

.3. All'atto della richiesta d'iscrizione nell'Albo, l'organismo associativo deve indicare un recapito nel Comune e il nominativo di un rappresentante residente nel Comune.

.4. L'iscrizione all'Albo degli organismi associativi è disposta con provvedimento del Sindaco, previa verifica dell'esistenza dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

ART. 6

Diritti delle forme associative

.1. Il Comune riconosce alle forme associative, operanti nel territorio del Comune, il diritto:

- a) di presentare istanze, petizioni e proposte agli organi comunali competenti su questioni di interesse della comunità;
- b) di partecipare, nei casi e secondo le modalità previste dal presente regolamento, agli organismi consultivi, istituiti dal Comune e alla gestione o al controllo sociale dei servizi;
- c) di avvalersi del Difensore Civico.

ART. 7

Forme associative iscritte all'Albo

.1. Oltre ai diritti di cui al precedente articolo, gli organismi associativi iscritti all'Albo di cui agli artt. 4 e 5 del presente regolamento, hanno il diritto:

- a) di presentare al Comune specifici progetti, corredati di un piano tecnico e finanziario nelle materie di cui si occupano;
- b) di usufruire di benefici economici da parte del Comune.

ART. 8

Concessione di contributi

.1. Il Comune, con propria delibera determina i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi alle forme associative.

.2. I contributi possono essere richiesti con le modalità, i termini e per finalità previste dal regolamento approvato ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990.

ART. 9

Istanza per la concessione dei contributi
(SOPPRESSO)

ART. 10

Individuazione delle materie

.1. Nei limiti delle risorse disponibili, il Comune può concedere contributi nelle seguenti materie:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) cultura e informazione;
- e) sviluppo economico;
- f) tutela dei valori ambientali.

.2. In casi particolari, adeguatamente motivati, il Comune può concedere contributi in favore degli organismi associativi, al fine di sostenere iniziative di aiuto e solidarietà verso comunità italiane e straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali ovvero per concorrere ad iniziative di interesse generale che risultino in sintonia con i principi statutari.

TITOLO III

COMMISSIONI CONSULTIVE POPOLARI

ART. 11

Commissioni Consultive popolari

Il Comune di Basiglio, nel quadro di una azione finalizzata alla promozione ed alla partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla gestione dei programmi amministrativi, **attraverso opportuna deliberazione del Consiglio Comunale, può istituire Commissioni Consultive popolari afferenti agli ambiti dell'attività amministrativa del Comune.**

Le Commissioni Consultive popolari svolgono attività:

- propositive, consultive e di studio nell'ambito delle materie connesse alle attribuzioni previste dalla stessa loro denominazione;
- di collegamento con i cittadini/utenti dei servizi, di espressione e trasmissione delle loro esigenze.

Le Commissioni Consultive popolari, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto Comunale, possono essere istituite da un numero minimo di 1 a un numero massimo di 20.

ART. 12

Composizione e nomina

.1. Ogni Commissione Consultiva popolare è composta da un numero minimo di 3 componenti a un numero massimo di 9.

La durata delle Commissioni non può essere superiore alla scadenza del mandato relativo all'Amministrazione in carica.

I componenti sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini autocandidati o presentati da Associazioni, devono essere in possesso dei requisiti per essere eletti a Consigliere Comunale e possono essere designati in più Commissioni Consultive popolari.

Nel caso di istituzione di Commissioni competenti in materie per le quali sia necessario relazionarsi frequentemente con soggetti pubblici o enti privati potranno farne parte, in aggiunta ai componenti scelti con le modalità suindicate, anche uno o più rappresentanti appartenenti a tali soggetti e da essi stessi indicati.

In particolare, limitatamente

- alla Commissione che si occupa di Pubblica Istruzione, se istituita, potrà farne parte, in aggiunta ai componenti scelti con le modalità suindicate, anche un rappresentante dell'Istituto Comprensivo indicato dal medesimo Istituto Comprensivo per tutta la durata della Commissione.

- alla Commissione che si occupa dei rapporti tra Comune e Comprensorio di Milano 3, se istituita, potrà farne parte, in aggiunta ai componenti scelti con le modalità suindicate, anche un rappresentante del Comprensorio indicato dal medesimo Comprensorio, un membro della Commissione tecnica comprensoriale e un membro del Comitato comprensoriale.

Il Presidente di ciascuna Commissione Consultiva popolare viene nominato dal Consiglio Comunale, preferibilmente tra i consiglieri comunali o, residualmente, tra i componenti la Commissione Consultiva popolare.

.2. Il Presidente convoca la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse e provvede alla redazione del verbale. La convocazione è effettuata con avviso scritto, con l'indicazione degli argomenti da trattare indirizzata ai membri della Commissione Consultiva popolare, nel loro domicilio, almeno tre giorni lavorativi - sabato compreso - prima di quello in cui si tiene l'adunanza. E' data comunicazione della convocazione e dell'ordine del giorno - entro lo stesso termine - al Sindaco e ai membri della Giunta. Il Sindaco, i membri della Giunta e i Consiglieri comunali possono partecipare alle riunioni delle Commissioni, di propria iniziativa e su richiesta della commissione, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione all'ordine del giorno. La Commissione Consultiva popolare è presieduta dal Presidente o da un suo delegato e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di votazione pari è determinante il voto del Presidente o del suo delegato. Il verbale della seduta è redatto dal segretario, scelto - tra i componenti - di volta in volta dal Presidente (o dal suo delegato), e deve essere sottoscritto dal Segretario e dal Presidente (o dal suo delegato).

.3. I componenti delle Commissioni che senza giustificato motivo non partecipino a tre sedute consecutive, decadono automaticamente. Il candidato decaduto non può essere riproposto per l'intero mandato amministrativo in nessuna Commissione. E' obbligo del Presidente comunicare per iscritto al Sindaco la decadenza. Il Sindaco dovrà provvedere alla sostituzione del membro decaduto con il primo dei non eletti o con altro segnalato dalla Commissione oppure, nel caso di sostituzione di membro della Commissione Pubblica Istruzione, con altro segnalato dall'Istituto Comprensivo.

ART. 13

Funzionamento delle commissioni (SOPPRESSO)

TITOLO IV ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART.14

Oggetto e finalità

- .1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte così come previsto dal 3° comma dell'art. 8 D.Lgs. N. 267/2000 e dell'art. 55 dello Statuto.
- .2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono strumenti di iniziativa politica ed amministrativa a disposizione dei cittadini, diretti a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi collettivi.

ART. 15

Istanze

- .1. L'istanza è una richiesta scritta e motivata che il singolo cittadino o un organismo associativo in genere rivolge agli organi del Comune al fine di promuovere l'inizio di un procedimento amministrativo.
- .2. E' indirizzata al Sindaco, il quale provvede a fornire la risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, anche delegando a tal fine il dipendente responsabile del servizio interessato per materie alla questione sollevata.
- .3. La presentazione dell'istanza e i relativi provvedimenti adottati sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dalla legge.
- .4. Le determinazioni, assunte in merito all'istanza proposta, sono comunicate al sottoscrittore della medesima nel domicilio da questi indicato nell'atto.
- .5. Le determinazioni sono espressamente ed adeguatamente motivate.

ART. 16

Petizioni

- .1. La petizione è una richiesta scritta di almeno cinquanta cittadini maggiorenni e residenti nel Comune, diretta a porre l'attenzione del Consiglio Comunale o della Giunta o del Sindaco su una questione di loro competenza e di interesse collettivo o per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
- .2. E' presentata al Sindaco il quale, entro 30 giorni dal ricevimento, la trasmette all'organo competente (Consiglio Comunale o Giunta) per la discussione e

l'esame. Il Consiglio, se il provvedimento è di sua competenza, dovrà decidere se disporre l'archiviazione o dare corso alla petizione e, quindi, tradurla in formale proposta di deliberazione da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio stesso. Nello stesso modo procederà la Giunta, qualora il provvedimento richiesto sia di competenza di quest'ultima. Il Sindaco provvede direttamente agli incombeni richiesti se di sua competenza.

.3. La risposta scritta deve essere, in ogni caso, comunicata al rappresentante dei firmatari la petizione, non oltre 90 giorni dopo la presentazione al Sindaco della medesima.

.4. Qualora sia stata disposta l'archiviazione, ai sensi del comma 2 dell'articolo precedente, il provvedimento conclusivo deve essere adeguatamente motivato.

.5. Il provvedimento conclusivo dell'esame dell'organo competente è sottoposto alle forme di pubblicità espressamente previste dalla legge; è prevista la pubblicità anche a mezzo della stampa locale.

ART. 17

Interrogazioni (SOPPRESSO)

ART. 18

Proposte

.1. La proposta dei cittadini consiste in una iniziativa popolare finalizzata a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

.2. E' formulata per iscritto da almeno 50 cittadini residenti nel Comune e maggiorenni, è indirizzata al Sindaco e contiene indicazioni volte al fine di far promuovere, fra gli altri, l'adozione di atti amministrativi di competenza consiliare e modifiche statutarie.

.3. (SOPPRESSO)

.4. La proposta formulata viene trasmessa dal Sindaco in copia al Segretario Comunale, che ne cura l'affissione all'albo pretorio per un periodo di 10 giorni.

.5. Il Sindaco, acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. N. 267/2000, provvede se è competente, oppure, entro 30 giorni della presentazione, trasmette la proposta e i pareri al Consiglio Comunale o alla Giunta.

.6. L'organo competente deve sentire i proponenti entro 30 giorni dalla presentazione della proposta da parte del Sindaco.

.7. L'organo competente delibera entro 90 giorni dalla presentazione della proposta.

.8. Tra l'Amministrazione e i proponenti è possibile giungere alla stipulazione degli accordi, in osservanza a quanto previsto dall'art. 11 L. n. 241/90.

.9. La mancata approvazione della proposta da parte del competente organo del Comune deve essere espressamente ed adeguatamente motivata.

ART. 19

Inosservanza dei termini

.1. Nel caso di inosservanza dei termini fissati per le risposte dell'Amministrazione, - fermo restando il diritto di adire le vie giurisdizionali - coloro che hanno presentato istanze, petizioni e proposte possono rivolgersi al funzionario antiridardo di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990 affinché solleciti l'Amministrazione Comunale nell'esame di quanto richiesto.

TITOLO V

REFERENDUM CONSULTIVO

ART. 20

Referendum consultivo

.1. Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, disciplinato dallo Statuto comunale e dal presente regolamento.

.2. Quando, nell'oggetto, sia previsto o proposto l'impiego da parte del Comune di risorse finanziarie, devono essere precisate;

a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire adottando criteri di elevata produttività;

b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

.3. Il referendum consultivo non è ammesso su quesiti aventi analoghe finalità delle consultazioni referendarie tenute nel corso dello stesso mandato amministrativo.

.4. Il referendum consultivo è indetto per iniziativa della Giunta Comunale o per iniziativa dei cittadini.

ART. 21

Referendum consultivo per iniziativa della Giunta Comunale

- .1. L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dalla Giunta Comunale quando la stessa ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondono, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
- .2. La proposta per indire la consultazione referendaria deve prevedere il finanziamento della spesa necessaria per effettuare il referendum ed essere iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri.
- .3. La deliberazione adottata dal Consiglio Comunale stabilisce il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti, prende atto del finanziamento della spesa necessaria per effettuare il referendum e l'incarico al Sindaco di indirlo nel rispetto dei termini e della modalità previsti e comunque non oltre novanta giorni dalla delibera del Consiglio.
- .4. Qualora la deliberazione cui si riferisce la richiesta sia stata annullata oppure revocata dall'organo comunale competente, il Referendum, anche se già indetto, non ha più luogo. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Consiglio Comunale decide entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione.

ART. 22

Referendum consultivo di iniziativa popolare

- .1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che intendono promuovere un referendum consultivo procedono alla costituzione in forma scritta di un Comitato di promotori, composto da dieci di essi. Il Comitato nomina, tra i suoi componenti, un presidente che assume le funzioni di coordinatore e che ne esercita la rappresentanza.
- .2. Nell'atto costitutivo devono essere altresì definiti il quesito - o i quesiti - oggetto del referendum e conferito al Comitato l'incarico di attivare le procedure di seguito indicate.
- .3. Il rappresentante del Comitato promotore sottopone al Sindaco la richiesta di indire il referendum. Nella richiesta devono essere illustrate le finalità della

consultazione e indicati il quesito - o i quesiti - ed il nominativo della persona scelta per far parte del Comitato dei Garanti.

.4. Il Sindaco chiede al Segretario di nominare il membro di sua spettanza come previsto dallo Statuto e convoca, entro trenta giorni dal deposito della richiesta di cui al comma precedente, il Consiglio Comunale per nominare il membro di spettanza che farà parte del Comitato dei Garanti. Nei successivi quindici giorni il Sindaco convoca il Comitato dei Garanti per il referendum.

.5. Il Comitato dei Garanti per il referendum deve pronunciarsi sull'ammissibilità del quesito - o dei quesiti - proposti per i referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo Statuto ed il presente regolamento. Il Comitato dei Garanti, ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti dei quesiti per renderli chiari ed univoci, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari; detta facoltà è consentita una sola volta. Il Comitato dei promotori deve essere anche sentito anche nei casi eventualmente stabiliti dallo Statuto.

.6. Le adunanze del Comitato dei Garanti sono presiedute e coordinate dal membro nominato dal Segretario Comunale. Il presidente del Comitato dei Garanti provvede pertanto a convocare il Comitato, indicando giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione. La convocazione va fatta per iscritto (anche a mezzo fax o posta elettronica). Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza con la presenza del 50% più uno dei suoi componenti. Le decisioni del Comitato dei Garanti sull'ammissibilità dei quesiti proposti per i referendum sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato. Dalla presentazione della richiesta di cui al comma 3 del presente articolo alla decisione del Comitato dei Garanti sull'ammissibilità dei quesiti proposti devono trascorrere, al massimo, novanta giorni.

.7. Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei Garanti non abbia deciso sull'ammissibilità entro il termine suindicato o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso, entro trenta giorni dalla notifica di cui al precedente comma o dallo spirare del suddetto termine senza che il Comitato dei Garanti abbia deciso sull'ammissibilità, può ricorrere al Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.

.8. Il Consiglio Comunale delibera sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Sindaco al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.

.9. Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori predispone i moduli per la raccolta delle sottoscrizioni su fogli uso bollo A3 fronte/retro, ciascuno dei quali deve contenere nella prima facciata la dicitura "Comune di Basiglio - richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile del quesito referendario. La regolarità dei moduli va verificata mediante la vidimazione apposta, entro due giorni dalla richiesta, dal Segretario comunale o da un impiegato comunale da lui delegato o dal cancelliere della Corte di Appello o del Tribunale o da un funzionario delegato. Il numero minimo delle sottoscrizioni di presentazione è stabilito dallo Statuto.

.10. Alla raccolta delle sottoscrizioni deve essere presente un autenticatore. Gli autenticatori abilitati sono quelli previsti dalla legge n. 130/1998 e dall'art. 4 della legge n. 120/1999 e successive modifiche e integrazioni.

.11. La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso Comune - Ufficio protocollo - entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum.

.12. Avvenuto il deposito dei suddetti atti, nei successivi dieci giorni l'ufficio elettorale verifica la regolarità degli atti, nonché delle firme di presentazione autenticate e comunica le risultanze al Comitato dei Garanti e al Comitato dei promotori. Il Comitato dei Garanti - entro quindici giorni da detta comunicazione - si pronuncia, sentito il rappresentante del Comitato promotore, sulla regolarità e sulla sufficienza delle sottoscrizioni.

.13. La decisione del Comitato dei Garanti è comunicata entro cinque giorni al Sindaco. Il Sindaco nei successivi cinque giorni dà notizia della dichiarata ammissibilità della proposta al rappresentante del Comitato promotore. Il provvedimento di dichiarata inammissibilità è parimenti comunicato dal Sindaco, entro i successivi cinque giorni, al rappresentante del Comitato promotore.

.14. In caso di ammissibilità, il Sindaco, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria, iscrive l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale, presentando la documentazione ricevuta dal Comitato e la proposta per la presa d'atto dell'ammissione del referendum e per il finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.

.15. Il Consiglio Comunale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al

Sindaco di indire il referendum nel rispetto dei termini e della modalità previsti e comunque non oltre novanta giorni dalla delibera del Consiglio.

.16. Qualora la deliberazione cui si riferisce la richiesta sia stata annullata oppure revocata dall'organo comunale competente, il Referendum, anche se già indetto, non ha più luogo.

.17. Ove l'annullamento o la revoca siano parziali, ovvero siano accompagnati da nuova deliberazione sullo stesso oggetto, il Comitato dei Garanti decide entro trenta giorni dalla esecutività della deliberazione, sentito il rappresentante del Comitato promotore e il Sindaco, se l'oggetto sostanziale del Referendum sia venuto meno, nel qual caso dichiara che il Referendum non ha più luogo. In caso contrario, il Comitato dei Garanti dichiara che il Referendum deve svolgersi e formula il quesito modificato sulla base dell'annullamento o della revoca parziale o della nuova deliberazione.

.18. La deliberazione di annullamento, di revoca o di nuova disciplina delle materie deve essere inviata al Comitato dei Garanti entro cinque giorni dalla sua esecutività. Nelle more dell'esecutività e dell'esame da parte del Comitato dei Garanti, tutti i termini sono sospesi ed il Referendum, se già indetto, è parimenti sospeso.

ART. 23

Indizione del referendum

.1. Il referendum è indetto con provvedimento del Sindaco, almeno sessanta giorni prima della data della votazione; copia dello stesso viene inviata alla Giunta Comunale, ai capigruppo consiliari, e, se si tratta di referendum d'iniziativa popolare, al Comitato dei promotori del referendum e al Comitato dei Garanti per il referendum, nonché al Prefetto per quanto di competenza dello stesso.

.2. Con detto provvedimento il Sindaco altresì dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
- b) il giorno e l'orario della votazione;
- c) le modalità di votazione;
- d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
- e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.

.3. I manifesti sono pubblicati negli spazi per le pubbliche affissioni, entro il quarantacinquesimo giorno precedente alla data della votazione. Due copie del

manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico nella sala ove ha luogo la votazione.

.4. La propaganda relativa al referendum è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione. In ciascun agglomerato del Comune è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum comunali un numero di spazi adeguato. Gli spazi sono individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale entro il trentacinquesimo giorno precedente quello della votazione. Con le modalità di cui alla delibera del comma precedente, i predetti spazi vengono attribuiti ai partiti ed ai movimenti o associazioni iscritte all'Albo che ne facciano richiesta nonché al Comitato promotore del referendum (se si tratta di referendum consultivo di iniziativa popolare).

.5. Quando siano presentate più richieste di Referendum, anche di diverso tipo, il loro svolgimento è concentrato in un'unica giornata per ogni semestre solare.

.6. Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dall'ufficio comunale preposto alle consultazioni elettorali e sono dirette dal Segretario del Comune il quale si avvale delle strutture e degli uffici comunali il cui coinvolgimento sia opportuno per la riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza degli uffici.

ART. 24

Effettuazione delle votazioni

.1. La scheda di votazione è di modello unico e contiene il testo completo del quesito seguito dalle risposte prestampate.

.2. Le votazioni hanno luogo di domenica dalle 8.00 alle 22.00.

.3. Gli elettori votano nelle sezioni elettorali presso le quali sono iscritti al fine delle elezioni del Consiglio Comunale. Con deliberazione della Giunta si può provvedere ad identificare sedi unificate in cui votano gli elettori di più sezioni.

.4. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente di seguito alla conclusione delle votazioni, senza interruzioni.

.5. Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto verbale in duplice copia, una delle quali è depositata presso il Comune, a disposizione degli elettori.

.6. L'Ufficio Elettorale, entro dieci giorni dalla data della votazione, verifica i risultati comunicati dalle sezioni elettorali, procede alle rettifiche che si rendessero necessarie e proclama i risultati definitivi della consultazione.

.7. Il risultato del Referendum è dichiarato con decreto del Sindaco pubblicato nel Bollettino.

ART. 25

Provvedimenti conseguenti al Referendum

.1. Qualora la proposta sottoposta a Referendum sia stata approvata, l'Organo Comunale competente si pronuncia con votazione sull'oggetto della consultazione entro sessanta giorni.

.2. Ove l'organo competente intenda deliberare in senso difforme dall'avviso espresso dagli elettori con il referendum, deve indicare espressamente i motivi per i quali non si uniforma all'avviso degli elettori.

ART. 26

Sospensione dei termini

I termini previsti dal presente regolamento in ordine al referendum sono sospesi nei periodi:

- dal 24 dicembre al 6 gennaio;
- dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo alla festività di Pasqua;
- dal 1° agosto al 31 agosto.

ART. 27

Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare e di Referendum nazionale.

TITOLO VI IL DIFENSORE CIVICO (SOPPRESSO)

INDICE

| | |
|---|-----------|
| TITOLO I: PRINCIPI GENERALI | 2 |
| ART. 1 FINALITA' E CONTENUTI | 2 |
| ART. 2 ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE | 2 |
| TITOLO II: ASSOCIAZIONI | 3 |
| ART. 3 FORME ASSOCIATIVE | 3 |
| ART. 4 ALBO DELLE FORME ASSOCIATIVE | 3 |
| ART. 5 MODALITA' PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO | 3 |
| ART. 6 DIRITTI DELLE FORME ASSOCIATIVE | 4 |
| ART. 7 FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE ALL'ALBO | 4 |
| ART. 8 CONCESSIONE DI CONTRIBUTI | 4 |
| ART. 9 ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (SOPPRESSO) | 5 |
| ART. 10 INDIVIDUAZIONE DELLE MATERIE | 5 |
| TITOLO III: COMMISSIONI CONSULTIVE POPOLARI | 5 |
| ART. 11 COMMISSIONI CONSULTIVE POPOLARI | 5 |
| ART. 12 COMPOSIZIONE E NOMINA | 6 |
| ART. 13 FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI (SOPPRESSO) | 7 |
| TITOLO IV: ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE | 8 |
| ART. 14 OGGETTO E FINALITA' | 8 |
| ART. 15 ISTANZE | 8 |
| ART. 16 PETIZIONI | 8 |
| ART. 17 INTERROGAZIONI (SOPPRESSO) | 9 |
| ART. 18 PROPOSTE | 9 |
| ART. 19 INOSSERVANZA DEI TERMINI | 10 |
| TITOLO V: REFERENDUM CONSULTIVO | 10 |
| ART. 20 REFERENDUM CONSULTIVO | 10 |
| ART. 21 REFERENDUM CONSULTIVO PER INIZIATIVA DELLA GIUNTA COMUNALE | 11 |
| ART. 22 REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE | 11 |
| ART. 23 INDIZIONE DEL REFERENDUM | 14 |
| ART. 24 EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI | 15 |
| ART. 25 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AL REFERENDUM | 16 |
| ART. 26 SOSPENSIONE DEI TERMINI | 16 |

ART. 27 DISPOSIZIONI DI RINVIO

16

TITOLO VI: IL DIFENSORE CIVICO (SOPPRESSO)

16